

**ACCORDO DI COOPERAZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA**

TRA

**il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Istituto Centrale
per gli Archivi;**

e

l'Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi”

VISTO decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657 convertito con la legge 29 gennaio 1975, n. 5 di istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

VISTO il D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" s.m.i. e, in particolare, gli articoli 2 (Patrimonio culturale), 17 (Catalogazione), 111 (Attività di valorizzazione), 118 (Promozione di attività di studio e ricerca) e 119 (Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole);

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”

VISTO il D.M 7 ottobre 2008 che approva il Regolamento dell'Istituto centrale per gli archivi;

PREMESSO CHE

- l'Istituto centrale per gli archivi (ICAR), ai sensi dell'art. 1 del D.M. 7 ottobre 2008 che ne approva il Regolamento, svolge, fra l'altro, attività di studio, ricerca, elaborazione di metodologie in materia di ordinamento e inventariazione di archivi, promuove l'elaborazione di standard di descrizione archivistica e linee guida per la realizzazione di sistemi informativi archivistici e, sulla base del decreto del Direttore Generale per gli Archivi del 9 dicembre 2011 e della determina del medesimo Direttore Generale del 5 dicembre 2014, cura lo sviluppo, il coordinamento e la gestione dei sistemi informativi archivistici di rilevanza nazionale, incluso il Sistema Archivistico Nazionale e i Portali tematici ad esso afferenti;
- l'Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi” (AACL) di Modena, “ente senza scopo di lucro nato per conservare e valorizzare l'archivio privato e le opere dell'architetto Cesare

Leonardi”, ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto, approvato il 12 ottobre 2011 “si propone di inventariare, catalogare, divulgare il materiale” presente in quell’archivio ;

CONSIDERATO CHE

- a partire dal 2017 l’Istituto Centrale per gli Archivi ha intrapreso alcune iniziative per fornire un supporto all’uso del software di inventariazione archivistica open source Archimista negli Archivi di Stato e nelle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e per sviluppare nuove funzionalità dell’applicativo;
- con determinazione dirigenziale n. 26 del 6 agosto 2019, l’ICAR ha proceduto ad affidare alla Società Ingloba360 il servizio di manutenzione adeguativa, correttiva ed evolutiva del software open source Archimista per la durata di dodici mesi;
- fra gli interventi di manutenzione evolutiva previsti in quell’ambito è compreso lo sviluppo di particolari funzionalità dell’applicativo finalizzate ad una più efficace schedatura ed inventariazione degli archivi di architettura;
- l’Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi” ha maturato una vasta esperienza nell’inventariazione degli archivi di architettura mediante software di inventariazione archivistica e nell’elaborazione di layout di stampa degli inventari di tali archivi particolarmente efficaci sia dal punto di vista della loro consultazione che del loro pregio estetico;
- è perciò interesse comune dell’ICAR e dell’Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi” condividere le esperienze ed individuare soluzioni che consentano una più efficace schedatura ed inventariazione informatizzata degli archivi di architettura;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo – Istituto Centrale per gli Archivi, con sede in Viale Castro Pretorio, 105 – 00185 Roma, C.F. 97528810589, di seguito indicato anche come parte o "ICAR ", rappresentata dal proprio Direttore Dott. Stefano Vitali domiciliato per la carica presso la sede dell’ICAR;

e

Associazione “Archivio architetto Cesare Leonardi”, con sede in Modena, Viale Emilio Po, n. 134, C.F. 94155540365, di seguito indicato anche come parte o “Associazione”, rappresentata dal proprio Presidente arch. Giulio Orsini, domiciliato per la carica presso la sede dell’Archivio architetto Cesare Leonardi,

tutte, nel prosieguo, congiuntamente indicate come "Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

L'Istituto Centrale per gli Archivi e l'Associazione "Archivio architetto Cesare Leonardi" concordano di condurre attività comuni finalizzate ad elaborare soluzioni informatiche per una più efficace schedatura ed inventariazione degli archivi di architettura, con particolare riferimento allo sviluppo di nuove funzionalità del software open source Archimista.

Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse – che formano parte integrante della presente Convenzione - e degli obiettivi di cui al presente articolo le Parti assumono rispettivamente gli impegni indicati negli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Impegni dell'Associazione "Archivio architetto Cesare Leonardi")

L'Associazione "Archivio architetto Cesare Leonardi" si impegna a:

- contribuire, sulla base della propria esperienza maturata nell'attività di schedatura ed inventariazione degli archivi di architettura, alla progettazione di nuove funzionalità del software open source Archimista, con particolare, anche se non esclusivo, riferimento allo sviluppo di una nuova entità definita 'scheda progetto';
- collaborare ad una più generale evoluzione del software Archimista, soprattutto in riferimento al miglioramento dei report di stampa, attraverso l'elaborazione di soluzioni che ne migliorino la consultazione e la qualità editoriale;
- partecipare attivamente allo svolgimento della fase di test delle nuove funzionalità introdotte nel sistema, anche attraverso la loro sperimentazione nella schedatura e inventariazione dell'Archivio di Cesare Leonardi;
- mettere a disposizione la banca dati relativa all'archivio di Cesare Leonardi, una volta completato il lavoro di riordino e inventariazione, per il suo caricamento e pubblicazione nel Portale *SAN - Strumenti di ricerca online*.

Art. 3

(Impegni dell'Istituto Centrale per gli Archivi)

L'Istituto Centrale per gli Archivi si impegna a:

- garantire il coordinamento scientifico dell'attività di progettazione e di test delle nuove funzionalità del software Archimista;
- mettere a disposizione dell'Associazione "Archivio architetto Cesare Leonardi" l'ambiente di test;
- supportare l'attività di migrazione in Archimista 3.1 delle descrizioni archivistiche dell'archivio Cesare Leonardi effettuate con il software GEA ai fini della produzione di un unico inventario dell'archivio;
- accogliere e pubblicare nel Portale *SAN - Strumenti di ricerca online* la banca dati relativa all'archivio di Cesare Leonardi.

L'ICAR si impegna inoltre a corrispondere all'Associazione "Archivio architetto Cesare Leonardi" un contributo forfettario di Euro 12.000,00 per le attività di cui all'art. 2, a puro titolo di rimborso delle spese connesse alla loro realizzazione.

Il contributo sarà corrisposto, previa emissione di lettera di richiesta da parte dell'Associazione "Archivio architetto Cesare Leonardi" secondo i seguenti termini:

- 20% al termine del primo mese dalla sottoscrizione del presente accordo, previa consegna di una proposta di sviluppo di nuove funzionalità del software Archimista e di un piano di lavoro concernente la migrazione da GEA ad Archimista;
- 30% dopo 4 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, previa consegna di una relazione sul lavoro svolto relativo allo sviluppo e all'attività di test delle nuove funzionalità del software Archimista;
- 30 % dopo 8 mesi, previa consegna di una relazione come sopra;
- 20% al termine della convenzione, previa consegna della banca dati dell'archivio Leonardi.

Art. 4

(Modalità di Collaborazione)

Le Parti collaboreranno promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5

(Modalità di svolgimento dell'Accordo)

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non

implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante.

Art. 6

(Obblighi di riservatezza)

Le Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, il segreto per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 del 2003 e s.m.i., le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto della legge, al fine di eseguire obblighi di contratto, di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza

Art. 7

(Durata dell'Accordo)

Il presente Accordo ha durata di 18 mesi a decorrere dalla data di stipula; tuttavia qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

Art. 8

(Disposizioni generali e fiscali)

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.

Il presente Accordo, redatto per scrittura privata non autenticata in formato digitale, è esente da imposta di bollo e di registro. Esso è soggetto a registrazione in caso, con onere a carico della parte richiedente.

Roma-Modena, data della firma digitale

Per l'Istituto Centrale per gli Archivi

Il Direttore dott. Stefano Vitali

Per l'Associazione "Archivio dell'architetto Cesare Leonardi"

Il Presidente arch. Giulio Orsini